



---

**DELIBERAZIONE N° VIII / 008354 Seduta del 05 NOV. 2008**

---

*Presidente* **ROBERTO FORMIGONI**

*Assessori regionali* GIOVANNI ROSSONI Vice Presidente  
DAVIDE BONI  
GIULIO BOSCAGLI  
LUCIANO BRESCIANI  
MASSIMO BUSCEMI  
RAFFAELE CATTANEO  
ROMANO COLOZZI  
LUCA DANIEL FERRAZZI

ROMANO LA RUSSA  
STEFANO MAULLU  
FRANCO NICOLI CRISTIANI  
MASSIMO PONZONI  
PIER GIANNI PROSPERINI  
MARIO SCOTTI  
DOMENICO ZAMBETTI  
MASSIMO ZANELLO

*Con l'assistenza del Segretario* **Marco Pilloni**

*Su proposta* dell'Assessore Pier Gianni Prosperini

*PSPM*

*Oggetto*

PROGETTO STRATEGICO "PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DELLA  
COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE LOMBARDE" (D.M. N. 1203/2008 - LEGGE  
N. 266/1997)

*CORRETTO  
PIUFFO*

*Il Dirigente della U.O.*

Francesco Detomi

*Francesco Detomi*

*Il Direttore Generale*

Rosangela Morana

*Rosangela Morana*

L'atto si compone di 27 pagine  
di cui 22 pagine di allegati,  
parte integrante. *M*



**VISTO** il “Programma regionale di sviluppo della VIII legislatura” ed in particolare il capitolo 3 riguardante la “competitività” nel quale sono indicate le linee strategiche dell’azione di governo regionale per migliorare un contesto che favorisca le imprese nel passaggio ad una economia basata sulla “conoscenza” quale fattore distintivo e di competitività attraverso azioni che sostengano la creazione di una economia integrata che valorizzi e diffonda modelli di eccellenza di ogni singolo comparto produttivo;

**VISTO** il “ Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale 2009-2011” che orienta l’azione regionale al sostegno dei partenariati territoriali, già attivi per lo sviluppo dei “sistemi turistici”, perché assumano una piena responsabilità nell’individuazione di strategie di sviluppo specifiche e finalizzate a favorire l’innalzamento della qualità dei servizi di accoglienza ed assistenza al turista e prevede l’ attivazione di progetti per l’integrazione della filiera delle imprese turistiche in una logica distrettuale, coerentemente con i principi definiti dalla l.r. 1/2007.

**RICHIAMATA** la legge 7 agosto 1997, n. 266 "Interventi urgenti per l'economia" che all’art 16, comma 1, istituisce il “Fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo” , di seguito “Fondo nazionale del commercio e del turismo”;

**VISTA** la delibera Cipe n. 125 del 23.11.2007 “Direttive per la semplificazione dei criteri di riparto e gestione del cofinanziamento nazionale dei progetti strategici di cui all’art. 16, comma 1 della legge 266/1997”;

**VISTO** il decreto n. 1203 del 17.04.2008 del ministro per lo sviluppo economico di attuazione della sopra citata delibera CIPE il quale prevede che il “Fondo nazionale del commercio e del turismo” intervenga a cofinanziamento dei progetti strategici regionali elaborati ai sensi dello stesso decreto nella misura non superiore al 90% della quota pubblica complessiva e che ha altresì disposto il riparto dei fondi stanziati per gli anni 2007, 2008 e 2009, assegnando a favore della Regione complessivamente € 13.262.050,00 ;

**VISTA** la DGR del 24.07.2008 n. VIII/7730 relativa al “Piano triennale degli interventi 2008-2010 sul commercio- Modalità per l’attuazione dell’iniziativa Promozione dei distretti del commercio” che ha previsto l’utilizzo di parte delle risorse del “Fondo nazionale del commercio e del turismo” assegnate a Regione Lombardia, per un importo pari a € 6.631.025,00;

**PRESO ATTO** che le risorse finanziarie complessivamente assegnate alle Regioni saranno rese disponibili a seguito della approvazione dei progetti strategici regionali da parte del ministero dello Sviluppo economico e, per i progetti riguardanti il turismo, anche da parte del dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

**PRESO ATTO** inoltre che , sulla base di quanto disposto dal decreto n 1203 del 17.04.2008, i programmi strategici regionali devono necessariamente prevedere il cofinanziamento regionale ai





fini della loro approvazione;

**RICHIAMATA** la legge 29/03/01 n. 135, concernente “Riforma della legislazione nazionale del Turismo”, la quale, all’art.6, prevede l’istituzione di un “Fondo di cofinanziamento dell’offerta turistica” da utilizzare per il miglioramento della qualità dell’offerta turistica, ivi compresa la promozione e lo sviluppo di sistemi turistici locali di cui all’art.5”;

**CONSIDERATO** che delle risorse assegnate a questa Regione per le richiamate finalità di legge, con successivi decreti del ministro per le attività produttive, risultano tuttora disponibili delle risorse per ulteriori interventi;

**VISTA** la l.r. 15/2007 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” ed in particolare:

- l’art. 4, comma 1, dove viene definito il sistema turistico come “l’insieme dei programmi, progetti e servizi orientati allo sviluppo turistico del territorio ed alla offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici della produzione e dell’enogastronomia locale”;
- l’art 4, comma 5, il quale prevede che il riconoscimento dei sistemi turistici avvenga con la approvazione da parte della giunta regionale del relativo programma di sviluppo turistico;

**RICHIAMATA** la DGR 16 dicembre 2004 n. VII/19893 “Linee di indirizzo per i sistemi turistici.” e successivi aggiornamenti la quale prevede che i programmi di sviluppo turistico individuino gli obiettivi di sviluppo turistico e i relativi piani per il loro raggiungimento;

**VISTA** la D.G.R 27 febbraio 2008 n.VIII/6653 con la quale è stato disposto il riparto del fondo unico nazionale per l’anno 2007 in materia di incentivazione alle imprese il quale assegna € 2.174.656,62 per la concessione di contributi in capitale a soggetti privati per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica per lo sviluppo ed il riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico;

**CONSIDERATO** che delle risorse assegnate per le richiamate finalità risultano tuttora disponibili delle risorse per ulteriori interventi;

**VISTO** l’art 3, comma 5 della l. r. 1/2007 “Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia” che prevede la possibilità di presentare alla Giunta delle proposte di programmi di sviluppo della competitività, con priorità alle iniziative collaborative, da parte degli enti locali, le organizzazioni imprenditoriali e le aggregazioni di imprese, le CCIAA e il loro sistema regionale, le Università e il sistema della ricerca, le fondazioni bancarie, nonché le parti sociali;

**RITENUTO** di individuare nell’aumento dei livelli qualitativi della imprese turistiche





integrazione delle diverse attività e servizi turistici nonché nella collaborazione dei diversi soggetti che concorrono alla formazione di prodotti turistici integrati azioni fondamentali per aumentare la competitività delle singole imprese e del sistema turistico della Lombardia;

**RITENUTO** quindi, in coerenza con i soprarichiamati documenti e strumenti di programmazione, di attuare gli interventi proposti con il progetto strategico regionale “Programma per lo sviluppo della competitività delle imprese lombarde” di cui all’allegato A - parte integrante e sostanziale del presente atto- destinando al sostegno dei programmi di sviluppo della competitività in attuazione delle misure previste la somma complessiva di € 14.736.780,00;

**DATO ATTO** che la spesa prevista troverà copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione per il 2009 con le risorse di cofinanziamento statale per €. 6.631.025,00 e con le risorse di cofinanziamento regionale per €. 736.780,00 di cui al citato decreto ministeriale n 1203 del 17.04.2008, con le risorse derivanti dalle assegnazioni del fondo di cofinanziamento dei sistemi turistici ex l. 135/2001 per € 6.000.000 nonché con le risorse disponibili del fondo unico nazionale per gli incentivi alle imprese turistiche per € 1.368.975,00;

**DATO ATTO**, altresì, che l'effettiva disponibilità finanziaria avverrà con l'approvazione del Bilancio di previsione 2009;

**DATO ATTO** che in attuazione dell’articolo 3 del D.Lgs. 31/03/1998 n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59", le spese per l’attività istruttoria e di erogazione derivanti da eventuali convenzioni con enti o società del sistema regionale sono posti a carico dei fondi oggetto di convenzione, nel rispetto del limite massimo del 10% per spese di funzionamento per gli interventi finanziati con il “Fondo di cofinanziamento del commercio e del turismo” di cui all’art. 4 del sopracitato decreto n. 1203 del 17.04.2008;

**DATO ATTO** che in data 28.10.2008 il Progetto strategico “Programma per lo sviluppo della competitività delle imprese lombarde” è stato oggetto di condivisione in sede di Tavolo di coordinamento del settore turistico regionale con le autonomie locali e funzionali, le associazioni di rappresentanza delle imprese, delle associazioni turistiche e di tutela dei consumatori;

**VISTA** la l.r. n.34/1978 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” e successive modificazioni e integrazioni e il Regolamento regionale n. 1 del 2 aprile 2001 “Regolamento di contabilità della Giunta regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la L.R. n. 20/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;





DELIBERA

1. di approvare , per i motivi in premessa, l'allegato A relativo al Progetto strategico regionale "Programma per lo sviluppo della competitività delle imprese lombarde" ai sensi del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 1203 del 17.04.2008 - concessione di agevolazioni alle imprese del turismo e commercio";
2. di indicare la copertura finanziaria della spesa complessivamente prevista, pari ad € 14.736.780,00, con le risorse di cofinanziamento statale ex art. 5 del D.M. n 1203 del 17.04.2008 per € 6.631.025,00, con le risorse del cofinanziamento regionale per € 736.780,00 che verrà stanziato con il bilancio 2009 nonché con le risorse residue del fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica ex L. 135/2001 per € 6.000.000,00 e con le risorse del fondo unico per gli incentivi alle imprese turistiche di cui alla DGR VIII/6653 del 27 febbraio 2008 per € 1.368.975,00 , risorse che saranno reiscritte nel bilancio per l'esercizio 2009;
3. di dare atto che l'effettiva disponibilità finanziaria avverrà con l'approvazione del Bilancio di previsione 2009;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello sviluppo economico e al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo per gli adempimenti conseguenti;
5. di dare mandato per la concreta attuazione delle azioni previste dal citato allegato A al competente dirigente della direzione Giovani, Sport, Turismo e Sicurezza;
6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).



Il Segretario


*Marco Piloni*



Allegato alla deliberazione  
n. 8354 del 05 NOV. 2008

ALLEGATO A

**PROGETTO STRATEGICO "PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DELLA COMPETITIVITA'  
DELLE IMPRESE TURISTICHE LOMBARDE" (ART. 16, COMMA 1, L.7.08.97 N. 266- D.M.  
n.1203 del 17.04.2008)**



## **INDICE**

### **1. INTRODUZIONE**

1.1 Il contesto di riferimento

### **2.LE POLITICHE DELLA REGIONE LOMBARDIA A FAVORE DELLE IMPRESE TURISTICHE**

2.1 Obiettivi generali

2.2 Obiettivi specifici

2.3 Interventi e risorse (Copertura finanziaria)

2.3.1 Azioni proposte, beneficiari e modalità di agevolazione - Misura A

2.3.2 Azioni proposte, beneficiari e modalità di agevolazione - Misura B

### **3.DISPOSIZIONI COMUNI**

3.1 Regime di aiuti

3.2 Spese di funzionamento per l'attuazione e concessione dei contributi

3.3 Regime delle revoche

3.4 Risultati attesi e valutazione di efficacia

**Allegato 1 L'evoluzione della normativa di riferimento**

**Allegato 2 Definizioni**



**PROGETTO STRATEGICO "PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DELLA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE TURISTICHE LOMBARDE" (ART. 16, COMMA 1, L.7.08.97 N. 266- D.M. n. 1203 del 17.04.2008)**

## **1. INTRODUZIONE**

### **1.1 Il contesto di riferimento**

Il mercato di riferimento del turismo ha visto nell'ultimo decennio il progressivo consolidarsi di nuove dinamiche che richiedono capacità di rapido adeguamento alla domanda e di costruzione di prodotti integrati.

Nello specifico, le imprese turistiche devono misurarsi con un contesto caratterizzato da:

- una domanda fortemente frammentata, in continuo cambiamento che desidera servizi personalizzati e rifiuta la standardizzazione e la rigidità dell'offerta;
- la crescita di nuove destinazioni turistiche che, grazie alla riduzione dei costi di viaggio e all'utilizzo delle nuove tecnologie, riescono a proporre offerte sempre più competitive e concorrenziali;
- le preferenze e esigenze dei turisti sempre più indirizzate ad un turismo di tipo esperienziale, che richiede la messa a sistema dei servizi e dei prodotti turistici che le diverse destinazioni sono in grado di offrire;
- i processi di innovazione tecnologica che producono forti impatti sia sui processi aziendali che sugli stili di vita degli individui.

Diffuse ed ormai consolidate sono nuove forme di turismo (culturale, sociale, terza età, ecc) e nuovi interessi turistici (ambiente, natura, sport, ecc).

Il sistema delle imprese nel settore turistico è pertanto di fronte alla necessità di un salto di qualità orientato allo sviluppo di azioni innovative in grado di collocare l'impresa su livelli competitivi in relazione alle esigenze della domanda emergente.

La Regione Lombardia, pur non vantando una tradizione di forte vocazione turistica, si attesta ai primi posti in Italia per arrivi e presenze turistiche.

Il turismo lombardo, strutturalmente concentrato in alcune aree di tradizionale frequentazione turistica di vacanze e di affari, è caratterizzato anche da un notevole movimento turistico generato da seconde case e appartamenti in affitto, che risulta rilevante soprattutto in alcune aree montane, ma è certamente sottostimato dalle statistiche ufficiali.

L'offerta turistica lombarda si presenta complessivamente come un sistema consolidato, di antica tradizione in cui il livello di frammentazione risulta elevato su tutto il territorio regionale ad esclusione dell'area metropolitana milanese.

Ne è prova la tipologia di impresa dedicata al settore che vede una significativa prevalenza di piccole e medie imprese, con alta incidenza di microimprese ed aziende a conduzione familiare.

La dimensione media degli esercizi alberghieri lombardi è pari, infatti, a circa 58 posti letto contro i 61 a livello medio nazionale.

Tale dato risulta significativamente inferiore se si considera che nell'area metropolitana milanese la dimensione media è di circa 105 posti letto, a testimonianza dell'elevata frammentazione nel resto della regione.

La composizione dell'offerta nei diversi territori riflette di fatto le loro diverse vocazioni: nelle province di pianura, dove prevale la domanda di turismo business



culturale, l'offerta è prevalentemente alberghiera. Al contrario nelle province dove il turismo vacanziero è preponderante, l'incidenza dell'offerta alberghiera risulta ridotta e compensata dalla diffusa presenza di strutture complementari quali campeggi, agriturismi e case per vacanze.

Tali fattori contribuiscono a creare problemi di competitività per l'incidenza dei costi fissi e la difficoltà di aggiornamento di spazi e servizi all'evoluzione della domanda.

Per far fronte ai limiti derivanti dalla piccola dimensione si è resa sempre più evidente agli operatori la necessità di avviare processi di ristrutturazione volti ad introdurre fattori di flessibilità e soprattutto orientati verso forme di aggregazione.

La propensione ad un continuo miglioramento e innovazione del prodotto turistico diventa quindi una necessità irrinunciabile per le destinazioni turistiche che intendono mantenere o incrementare la competitività della loro offerta.

Viene richiesta una nuova capacità di definizione delle strategie di costruzione e gestione dell'offerta (destination management) che tengano conto delle esigenze dei turisti non solo durante il soggiorno, ma già prima della partenza e fino al ritorno a casa.

In particolare risulta importante favorire e promuovere lo sviluppo di azioni di *filiera produttiva*, attraverso la messa in rete delle risorse presenti nel territorio, dei servizi, delle diverse forme di accoglienza e ricettività, originando nuovi prodotti integrati in grado di rilanciare l'attrattività dei diversi territori e facendone percepire i caratteri di tipicità e distinzione.

Sono diversi gli elementi da considerare in un'ottica di sistema: la qualità della ricettività, la mobilità sul territorio e l'accessibilità delle destinazioni, l'informazione e l'accoglienza, la promozione e la commercializzazione dei prodotti turistici, la programmazione e il monitoraggio degli interventi e delle esperienze di visita.

Già con la legge 135/2001 "Riforma della legislazione nazionale del turismo" è stato individuato il Sistema Turistico, quale strumento per lo sviluppo di nuove potenzialità turistiche, e con il successivo DPCM 13 settembre 2002 (Recepimento dell'accordo fra Stato e Regioni sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico) è stato introdotto un concetto di impresa turistica che supera la classificazione tradizionale e si espande fino ad includere tutte le imprese che svolgono una attività funzionale alla valorizzazione dei fattori di attrattività presenti a livello territoriale.

Di recente la Commissione Europea con il regolamento n. 800/2008, all'art. 2, punto 25, nel disciplinare il regime di aiuti destinati alle attività turistiche, ha confermato tale impostazione. La definizione di impresa turistica, difatti, individua le imprese che forniscono le seguenti attività: servizi di alloggio, servizi di ristorazione, servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività correlate, attività creative, artistiche e di intrattenimento, attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali, attività sportive, di intrattenimento e di divertimento.

## 2.LE POLITICHE DELLA REGIONE LOMBARDIA A FAVORE DELLE IMPRESE TURISTICHE

### 2.1 Obiettivi generali

Al fine di mantenere e incrementare la competitività del settore turistico regionale è quindi necessario prevedere nuove modalità di intervento a favore delle imprese che tengano conto:

- della significativa rilevanza delle imprese ricettive nonché della importanza di tutte le altre imprese che intervengono nell'ambito della filiera;



- della necessità di operare intervenendo sulla singola impresa in relazione alla destinazione o prodotto da promuovere, in particolare nell'ambito dei sistemi turistici e in una logica distrettuale e di marketing territoriale;
- della opportunità di collegare gli interventi rivolti alle imprese con gli interventi infrastrutturali per la qualificazione dell'offerta;
- della necessità di favorire l'integrazione tra le attività delle diverse tipologie di impresa, commerciali, turistiche e dei servizi, che renda possibile le *innovazioni di prodotto*;
- della necessità di favorire l'integrazione tra le imprese nell'ambito di ciascun settore che renda possibile le *innovazioni di processo* che costituiscono fattore vitale per la competitività del settore.

L'azione regionale intende in particolare sostenere lo sviluppo ed il consolidamento di progetti turistici innovativi, orientati all'integrazione delle diverse attività e alla condivisione delle conoscenze tra gli operatori

Si intende valorizzare le forme di collaborazione tra le attività specifiche di ciascun territorio, in particolare quelle turistiche, commerciali, artigianali, di servizi, culturali, agroalimentari, sportive, di intrattenimento e di divertimento quali fattori di una politica integrata per lo sviluppo dell'attrattività turistica del territorio.

## 2.2 Obiettivi specifici

La Regione Lombardia intende sviluppare un modello innovativo di gestione delle risorse pubbliche in grado di valorizzare l'intervento a supporto delle imprese e delle aggregazioni di imprese che intendono rendere più competitiva l'offerta turistica regionale.

Al tal fine si intende promuovere la costituzione e la realizzazione di "programmi di sviluppo della competitività" ai sensi dell'art. 3 della l.r. 1/2007 relativi alle seguenti linee di intervento:

A) QUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI, INNOVAZIONE DEI PRODOTTI E PROCESSI DI IMPRESA incrementando la qualità complessiva dell'accoglienza di luoghi e destinazioni nell'ambito dei sistemi turistici;

B) SVILUPPO DELLE RETI DI IMPRESA PER LA INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI di interesse turistico e per ottenere economie di scala, con diffusione della logica di distretto del terziario.

La prima linea di intervento (A) si riferisce ai seguenti obiettivi:

- miglioramento della **qualità dell'accoglienza in una logica di sostenibilità**, ad esempio favorendo l'eliminazione delle barriere architettoniche, la diffusione dell'utilizzo di energie da fonti rinnovabili, il risparmio energetico, il risparmio idrico, la riduzione dell'impatto ambientale, nonché stimolando la diffusione di forme innovative di ricettività;
- **sviluppo di prodotti e/o servizi con caratteristiche di elevata innovatività**, con particolare riguardo a quelli incentrati sull'utilizzo di tecnologie avanzate.

La seconda linea di intervento (B) è finalizzata in particolare al raggiungimento dei seguenti obiettivi:



- **gestione integrata** di funzioni legate al destination management dei flussi turistici generati da un area territoriale, un itinerario, un circuito, un prodotto turistico;
- **costituzione di forme innovative di costruzione e integrazione dell'offerta**, in riferimento a specifici prodotti e segmenti di clientela, anche attraverso la riqualificazione di spazi e servizi destinati alla realizzazione di attività connesse a specifici programmi per l'attivazione di distretti tematici;
- miglioramento dell'accessibilità dei luoghi e delle strutture;
- introduzione di **nuovi modelli organizzativi, di gestione e di controllo** in grado di riorganizzare in termini innovativi la filiera delle imprese turistiche e gestire in maniera efficace la destinazione;
- promozione di un rapido e costante **accesso a nuovi bacini di conoscenze**, sviluppando capacità di innovazione della filiera e del prodotto anche attraverso azioni di ricerca, formazione, accompagnamento e tutoraggio;
- sviluppo di piani di marketing delle destinazioni.

### 2.3 Interventi e risorse (Copertura finanziaria)


Le linee di intervento individuate nel precedente paragrafo si articolano nelle misure e azioni di seguito specificate con la relativa dotazione finanziaria e indicazione della fonte di finanziamento.

Risorse finanziarie per misura e fonte di finanziamento

MISURE	L. 266/97 (Fondo nazionale del commercio e del turismo) D.M. 1203 del 17/04/2008		L. 135/01 (Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica)	Fondo unico incentivi alle imprese (D.G.R. n. VIII/6653 del 27/02/2008)	TOTALE
	cofinanziamento statale	cofinanziamento regionale			
MISURA A "QUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI, INNOVAZIONE DEI PRODOTTI E PROCESSI DI IMPRESA"	€. 4.000.000,00	€. 444.444,00	€. 4.000.000,00		€. 8.444.444,00
MISURA B "SVILUPPO DELLE RETI DI IMPRESA PER LA INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI"	€. 2.631.025,00	€. 292.336,00	€. 2.000.000,00	€. 1.368.975,00	€. 6.292.336,00
TOTALE	€. 6.631.025,00	€. 736.780,00	€. 6.000.000,00	€. 1.368.975,00	€. 14.736.780,00

Ferma restando la suddivisione delle risorse, eventuali somme non utilizzate da una delle due misure a causa di un numero insufficiente di programmi pervenuti ovvero a seguito di rinuncia da parte di soggetti partecipanti, potranno essere utilizzate per il finanziamento dei programmi dell'altra misura.

Resta ferma altresì la possibilità di presentare programmi a valere sulle due misure.



Le risorse come sopra assegnate per ciascuna misura potranno essere integrate in presenza di ulteriori disponibilità finanziarie a valere sul bilancio regionale per l'esercizio finanziario di competenza.

I rimborsi delle agevolazioni che verranno erogate sotto forma di prestito saranno utilizzate per le finalità del presente progetto.

### **2.3.1 Azioni proposte, beneficiari e modalità di agevolazione- Misura A**

#### **MISURA A: QUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI, INNOVAZIONE DEI PRODOTTI E PROCESSI DI IMPRESA**

La misura è finalizzata a migliorare i livelli qualitativi delle imprese turistiche attraverso il sostegno di "progetti di investimento".

I progetti sono individuati nei "piani di azione" dei sistemi turistici o in nuovi "piani di azione" che integrano o completano i programmi esistenti.

In particolare, la misura è finalizzata a sostenere l'utilizzo di tecnologie innovative che concorrono a migliorare i servizi prodotti, i processi e l'organizzazione aziendale.

#### **Soggetti proponenti**

I soggetti proponenti devono fare parte dei sistemi turistici in qualità di coordinatori, aderenti o partecipanti.

Ai soggetti proponenti è richiesta la capacità di coinvolgimento e coordinamento delle imprese in un programma di sviluppo nonché di collegamento dei "progetti di investimento" delle imprese in "piani di azione" riferiti ai sistemi turistici.

Ai proponenti è altresì chiesta la capacità di assicurare il monitoraggio dei risultati in termini realizzativi e finanziari del programma.

I soggetti proponenti sono individuati tra quelli previsti dall'art 3, comma 5 della l.r.1/2007 "Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia"

#### **Contenuti dei Programmi di sviluppo della competitività**

I "programmi di sviluppo della competitività" ex art 3, comma 5, l.r.1/2007 devono concorrere a realizzare i "piani di azione" dei "programmi di sviluppo dei sistemi turistici" o, nel caso di nuovi "piani di azione", a completare ed integrare i "programmi di sviluppo turistico". I "piani di azione" contengono i "progetti di investimento" delle singole imprese.

I "progetti di investimento" delle singole imprese devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) il miglioramento della qualità dei servizi prodotti deve essere legato all'utilizzo delle tecnologie della informazione e della comunicazione o delle tecnologie avanzate;

<sup>1</sup> Enti locali, organizzazioni imprenditoriali e aggregazioni di imprese, le CCIAA e il loro sistema regionale, le Università e il sistema della ricerca, le fondazioni bancarie, nonché le parti sociali.



- b) i nuovi servizi /prodotti devono comportare una integrazione e completamento dei servizi già forniti;
- c) i costi del progetto devono essere chiaramente identificati e deve essere dimostrata la sostenibilità finanziaria;

I "progetti di investimento", pena la revoca del contributo, devono essere realizzati entro i termini previsti dai dispositivi di attuazione del presente provvedimento.

I "piani di azione" devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) contenere un insieme di "progetti di investimento" delle singole imprese turistiche;
- b) essere previsti nei "programmi di sviluppo turistico" riconosciuti;
- c) i nuovi "piani di azione" devono integrare o completare i "programmi di sviluppo turistico" adottati.

I "progetti di investimento" saranno orientati alla sostenibilità ambientale.

I "progetti di investimento" delle singole imprese non possono avere un costo inferiore a € 30.000,00 e superiore a € 300.000,00.

Possono fare parte del "piano di azione" anche "progetti di investimento" della singola impresa il cui costo complessivo supera € 300.000, fermo restando l'importo massimo del contributo erogabile per ogni singolo investimento di impresa.

Il costo complessivo di un programma di competitività non può essere inferiore a € 600.000,00 e non può superare € 1.500.000,00.

## Beneficiari

Le micro, piccole e medie imprese turistiche individuate nel "programma di sviluppo della competitività" e nei "piani di azione".

Le imprese turistiche sono individuate con riferimento alle tipologie di attività definite con il DPCM 13 settembre 2002 (Recepimento dell'accordo fra Stato e Regioni sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico)<sup>2</sup> e devono avere sede operativa in Lombardia.

<sup>2</sup> 2) DPCM 13/9/2002 – definizione delle attività di impresa turistica:

- le attività ricettive ed attività di gestione di strutture e di complessi con destinazione a vario titolo turistico-ricettiva, anche finalizzate alla fruizione di segmenti particolari della domanda e/o alla valorizzazione di specifiche caratteristiche o risorse economiche e/o naturali dell'area;
- le attività, indirizzate prevalentemente ai non residenti, finalizzate all'uso del tempo libero, al benessere della persona, all'arricchimento culturale, all'informazione, la promozione e la comunicazione turistica;
- le attività correlate con la balneazione, la fruizione turistica di arenili e di aree demaniali diverse e il turismo nautico;
- le attività di tour operator e di agenzia di viaggio e turismo, che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni;
- le attività locali e territoriali di noleggio, di assistenza e di accoglienza ai turisti;
- le attività organizzate per la gestione di infrastrutture e di esercizi ed attività operanti, per fini esclusivamente o prevalentemente turistici, nei servizi, nei trasporti e nella mobilità delle persone, nell'applicazione di tecnologie innovative, nonché nella valorizzazione e nella fruizione delle tradizioni locali, delle risorse economiche, di quelle naturali, nonché gli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, facenti parte dei sistemi turistici locali e concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.
- le attività svolte per l'esercizio di impianti a fune, di innevamento programmato e di gestione delle piste da sci;
- altre attività turistiche, anche quelle svolte non esclusivamente in forma di impresa, consistenti in prestazioni di servizi indirizzati specificamente alla valorizzazione delle tradizioni, delle emergenze culturali e



### Tipologia di azioni:

- investimenti per il risparmio energetico e per l'utilizzo di energie da fonti rinnovabili;
- investimenti per abbattimento barriere architettoniche;
- investimenti in tecnologie innovative per la riduzione dell'impatto ambientale;
- investimenti volti alla sicurezza degli ambienti;
- investimenti in nuove tecnologie informatiche e di telecomunicazione per innovazione nei processi produttivi, nei prodotti e nella organizzazione di impresa;
- interventi per certificazioni volontarie e per adozione marchi di qualità e certificazione ambientale;
- ampliamento e ammodernamento di strutture e servizi;
- ristrutturazione immobili ed impianti;
- investimenti per nuove attrezzature (esclusi mobili ed arredi).

### Spese ammissibili:

- opere di adeguamento di strutture per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- acquisto e installazione di nuovi impianti (condizionamento, riscaldamento, igienico-sanitari, cucine, altro)
- acquisizione di nuove tecnologie informatiche e di telecomunicazioni (strumentazione informatica, programmi informatici, internet point, sistemi wi-fi, altro);
- opere edili, murarie ed impiantistiche di ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di strutture e servizi;
- acquisto e installazione di nuove attrezzature che utilizzano tecnologie avanzate e finalizzate all'ampliamento e ammodernamento di strutture e servizi;
- progettazione e direzione lavori e collaudi di legge, nella misura del 10% del costo previsto per lavori riguardanti opere edili, murarie ed impiantistiche calcolato al netto IVA;
- spese per l'acquisizione di certificazioni volontarie e per adozione certificazione ambientale e marchi di qualità, ivi comprese le consulenze qualificate e specialistiche;
- spese per le attività di progettazione e monitoraggio del "Programma di competitività";
- spese per azioni di informazione, comunicazione e coinvolgimento delle imprese.

Sono escluse le spese relative a materiali di consumo e a contratti di manutenzione. Le prestazioni di consulenza sono ammissibili solo se prestate da imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese della Camera di commercio, industria ed artigianato, e da enti pubblici o privati aventi personalità giuridica, da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto, nonché da associazioni di categoria dei settori del commercio e del turismo.

Le agevolazioni concesse non sono cumulabili con altre agevolazioni, comunque concesse sotto qualsiasi forma, in base ad altre normative.



Tutti i beni mobili acquisiti devono essere nuovi di fabbrica.

Sono altresì escluse le spese per gli investimenti connessi al rispetto di obblighi previsti dalle leggi vigenti.

Sono ritenute ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della proposta di programma di competitività e non oltre la data di conclusione del programma.

### **Criteri di valutazione**

La selezione dei "programmi di sviluppo della competitività" viene effettuata mediante attribuzione di punteggio e predisposizione di graduatoria formulata sulla base dei seguenti criteri:

- sostenibilità economico finanziaria dei progetti di investimento;
- grado di qualità e innovazione del progetto di investimento
- impatto atteso sui servizi forniti dall'impresa;
- impatto atteso sulla realizzazione del "programma di sviluppo del sistema turistico";
- incidenza del cofinanziamento privato.

### **Forma e modalità delle agevolazioni**

L'agevolazione sarà concessa sotto forma di contributo in conto capitale nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, di cui parte a fondo perduto e parte a rimborso con le modalità definite negli avvisi pubblici e nei limiti previsti dai regolamenti CE relativi ai regimi di aiuto.

### **2.3.2 Azioni proposte, beneficiari e modalità di agevolazione- Misura B**

#### **MISURA B: SVILUPPO DELLE RETI DI IMPRESA PER LA INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI**

La misura è rivolta ad accompagnare la costituzione e la crescita di competitività dei territori a vocazione o potenziale turistico attraverso processi di organizzazione in rete dei soggetti privati e pubblici che collaborano nei processi di sviluppo locale del turismo.

L'obiettivo della misura è quello di sostenere processi, iniziative ed interventi di valorizzazione delle risorse turistiche in una ottica di tipo sistemico, anche attraverso azioni complementari di formazione e di informazione a favore dei soggetti coinvolti.

#### **Soggetti proponenti**

I soggetti proponenti svolgono attività di informazione, comunicazione, coordinamento e coinvolgimento di un adeguato numero di imprese in azioni comuni, la messa a punto di priorità e fabbisogni di integrazione delle attività turistiche da sviluppare in un programma di competitività.

I soggetti proponenti assicurano il monitoraggio dei risultati in termini realizzativi e finanziari del programma.



I soggetti proponenti sono individuati tra quelli previsti dall'art 3, comma 5 della l.r.1/20073 "Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia".

### **Contenuti del programma di sviluppo delle competitività**

I "programmi di sviluppo della competitività ex art. 3 comma 5 della l.r.1/2007, sono volti a sostenere "progetti di investimento" che integrano le diverse tipologie di attività rientranti nella definizione di "attività turistiche".<sup>4</sup>

Il progetto deve prevedere la messa in comune di attività, competenze e professionalità per favorire:

- a) la produzione di servizi complessi che incorporano avanzamenti scientifico-tecnologici prodotti dall'ambiente esterno;
- b) la creazione di nuove reti per la gestione comune dei servizi;
- c) la produzione di servizi per il miglioramento della connettività (logistica, ITC, comunicazione, altro).

I "progetti di investimento" saranno orientati alla sostenibilità ambientale.

Possono essere presentati "programmi di competitività" aventi un valore minimo di € 700.000,00 e massimo di € 1.500.000,00.

I "progetti di investimento" non possono avere un costo inferiore a € 200.000,00 e superiore a € 600.000,00.

Possono fare parte del "programma di competitività" anche progetti di investimento il cui costo complessivo supera € 600.000,00, fermo restando l'importo massimo del contributo regionale erogabile per ogni singolo intervento.

I "progetti di investimento" possono comprendere eventuali azioni complementari di accompagnamento, informazione e formazione dei soggetti coinvolti.

I "progetti di investimento", pena la revoca del contributo, devono essere realizzati entro i termini previsti dai dispositivi di attuazione del presente provvedimento.

### **Beneficiari**

Consorzi e società consortili anche in forma mista, di imprese e altri soggetti pubblici e privati; società cooperative con scopi consortili. Ogni altra forma di aggregazione costituita nelle forme di legge fra micro, piccole e medie imprese turistiche aventi sede operativa in Lombardia.

Le aggregazioni devono essere costituite da almeno 20 imprese.

---

3 Enti locali, organizzazioni imprenditoriali e aggregazioni di imprese, le CCIAA e il loro sistema regionale, le Università e il sistema della ricerca, le fondazioni bancarie, nonché le parti sociali

<sup>4</sup>Vedi art. 1 del DPCM 13.09.2002 "recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le regioni e Province Autonome per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico"



Nel caso di aggregazioni con soggetti pubblici per la realizzazione di infrastrutture pubbliche integrative e complementari, il loro apporto complessivo al costo di progetto non può essere superiore al 25% del costo totale preventivato.

#### Tipologia di azioni:

- Investimenti in infrastrutture tecnologiche e di collegamento telematico per l'innovazione nei processi produttivi, nei prodotti e nella organizzazione di impresa;
- Investimenti per forme collaborative di impresa finalizzate alla riduzione dei costi di gestione;
- Investimenti per la gestione in comune di nuovi servizi/ prodotti forniti in forma collaborativa;
- Costituzione di reti di impresa per la fornitura di servizi di sistema, di servizi complessi e integrati (prodotti multisettoriali facenti capo a imprese esercenti diverse tipologie di attività turistica);
- Rafforzamento delle iniziative locali di sviluppo dei sistemi turistici.

#### Spese ammissibili:

- acquisto e installazione di attrezzature tecnologiche, strumentazione informatica, programmi informatici, infrastrutture di rete e collegamenti;
- acquisto di attrezzature per servizi centralizzati;
- opere ed impianti a servizio comune delle imprese aggregate che determinino una maggiore efficienza economica, anche in ambito ambientale- energetico, ed un rafforzamento collaborativo tra i soggetti coinvolti nel programma di competitività;
- opere edili, murarie ed impiantistiche di ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di infrastrutture e servizi comuni;
- progettazione e direzione lavori e collaudi di legge, nella misura del 10% del costo previsto per lavori riguardanti opere edili, murarie ed impiantistiche, calcolato al netto IVA;
- acquisizione di servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini della attività di progettazione (Es spese per studi di fattibilità della rete integrata di servizi/prodotti, acquisizione di servizi di consulenza tecnologica e specialistica per la realizzazione del progetto, spese di progettazione di software specifico);
- spese per la realizzazione di corsi di formazione, di attività di ricerca, di accompagnamento e tutoraggio destinati ai soggetti componenti la filiera turistica interessata dal programma di competitività;
- spese per la realizzazione piani di marketing;
- spese per le attività di progettazione e monitoraggio del "Programma di competitività".

Sono escluse le spese relative a materiali di consumo e a contratti di manutenzione.

Le prestazioni di consulenza sono ammissibili solo se prestate da imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese della Camera di commercio, industria ed artigianato, e da enti pubblici o privati aventi personalità giuridica, da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto nonché da associazioni di categoria dei settori del commercio e del turismo.

Le agevolazioni concesse non sono cumulabili con altre agevolazioni, comunque concesse sotto qualsiasi forma, in base ad altre normative.



Tutti i beni mobili acquisiti devono essere nuovi di fabbrica.

Sono altresì escluse le spese per gli investimenti connessi al rispetto di obblighi previsti dalle leggi vigenti.

Sono ritenute ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della proposta di programma di competitività e non oltre la data di conclusione del programma.

Nel caso di costituzione di una nuova aggregazione, il termine per la conclusione del programma sarà definito con i dispositivi di attuazione del presente progetto avendo riferimento alla data di costituzione del nuovo soggetto giuridico.

### **Criteri di valutazione**

La selezione dei "programmi di sviluppo della competitività" viene effettuata mediante attribuzione di punteggio e predisposizione di graduatoria formulata sulla base dei seguenti criteri:

- grado di solidità finanziaria dell'aggregazione
- qualità dell'aggregazione: tipologie di attività aggregate, partecipazione finanziaria dei privati, livello e ruolo delle PMI e dei soggetti pubblici
- grado di innovatività del progetto di investimento ed utilizzo di tecnologie avanzate;
- adeguatezza della dimensione della rete /aggregazione in relazione agli obiettivi e al contenuto del progetto di investimento
- coerenza con gli obiettivi dei programmi di sviluppo dei sistemi turistici.

### **Forma e modalità delle agevolazioni**

L'agevolazione sarà concessa sotto forma di contributo in conto capitale nella misura massima del 50% delle spese ammissibili di cui parte a fondo perduto e parte a rimborso secondo modalità stabiliti negli avvisi pubblici, fermo restando il rispetto del limite previsto dal regime "de minimis" da parte dell'effettivo beneficiario dell'agevolazione nei limiti previsti dai regolamenti CE indicati al successivo punto relativo ai regimi di aiuto.

### **3.DISPOSIZIONI COMUNI**

#### **3.1 Regime di aiuti**

I contributi possono essere concessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006, relativo alla applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) o del Regolamento (CE) n. 800/2008, art. 15, della Commissione del 6 agosto 2008 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato della CE ad alcune categorie di aiuti, fra le quali quelli a favore delle piccole e medie imprese. Limitatamente alle spese di formazione può essere applicato il citato Reg. 800/2008 artt. 38 e 39.

#### **3.2 Spese di funzionamento per l’attuazione e concessione dei contributi**

La presentazione e selezione dei programmi di competitività avverrà seguendo le procedure di evidenza pubblica previste dall’art. 12 della L. 241/1990 e nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 123/1998.

Le attività di attuazione, monitoraggio e controllo finanziario finalizzate alla buona riuscita del “Progetto strategico” potranno essere affidate ad enti o società del sistema regionale a supporto della Direzione Generale Giovani, Sport, Turismo e Sicurezza.

Gli oneri derivanti da eventuali convenzioni con enti o società del sistema regionale per la gestione tecnico amministrativa, il monitoraggio e il controllo finanziario degli interventi sono posti a carico dei fondi oggetto di convenzione, nel rispetto del limite massimo del 10% delle spese di funzionamento per gli interventi finanziati con il “Fondo di cofinanziamento del commercio e del turismo” (art. 4 ,comma 5 del D.M. 1203 del 17.04 2008).

#### **3.3.Regime delle revoche**

Il contributo assegnato sarà revocato qualora non vengono rispettate le indicazioni e i vincoli contenuti nei dispositivi di attuazione del presente progetto strategico e nell’atto di concessione del contributo, ovvero nel caso in cui la realizzazione degli interventi non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, agli interventi ammessi a contributo e nel caso di mancato rimborso delle rate della parte di contributo soggetta a restituzione.

In particolare il contributo sarà revocato qualora non vengano rispettate termini e modalità di attuazione e rendicontazione previsti dai dispositivi di attuazione del progetto strategico.

Il contributo concesso potrà essere inoltre revocato qualora, in sede di verifica da parte degli addetti ai controlli, siano riscontrate irregolarità attuative o mancanza dei requisiti sulla base dei quali esso è stato concesso e liquidato.

Qualora l’investimento oggetto del contributo sia realizzato in misura inferiore al 70% del costo complessivo riconosciuto, il soggetto richiedente perde il diritto al contributo se l’eventuale diminuzione della spesa pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi previsti dall’intervento.

In caso di rinuncia o di revoca del contributo, qualora siano già state liquidate una o più quote di esso, il beneficiario dovrà restituire la somma percepita incrementata degli



interessi pari al tasso ufficiale di riferimento della Banca Centrale Europea alla data del pagamento maggiorato di 5 punti %.

### **3.4 Risultati attesi e valutazione di efficacia**

La valutazione dei risultati dei programmi di competitività finanziati è effettuata sulla base dei seguenti parametri:

- numero degli interventi contenuti nel programma;
- percentuale degli interventi realizzati sul totale degli interventi finanziati;
- imprese coinvolte nei processi di sviluppo e di aggregazione
- risorse addizionali private attivate;
- variazione degli arrivi e delle presenze italiane e straniere nell'impresa beneficiaria e nell'area di riferimento dopo la conclusione del programma finanziato;
- fatturato per addetto realizzato dalle imprese beneficiarie dopo la conclusione del programma finanziato.

I soggetti proponenti titolari del contributo sono tenuti a trasmettere alla competente struttura regionale le informazioni necessarie ai fini del monitoraggio della realizzazione (avanzamento fisico, finanziario e procedurale del programma e dei progetti di investimento), dell'efficacia e dell'impatto delle misure e programmi finanziati.



## ALLEGATO 1

### L'evoluzione della normativa di riferimento

La Regione Lombardia riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e favorisce la crescita competitiva del sistema economico, incentivando soggetti pubblici e privati a partecipare in maniera attiva alla definizione dell'organizzazione dell'offerta, alla qualificazione delle strutture e dei servizi, all'innovazione dei prodotti e dei processi.

Il Programma regionale di sviluppo per l'VIII Legislatura e il Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale (DPEFR) 2009-2011 individuano con chiarezza la chiave di volta per lo sviluppo del sistema turistico regionale nel miglioramento della capacità di collaborazione tra pubblico e privato nella formazione del prodotto turistico, nella valorizzazione integrata delle risorse, nell'attività di promozione e commercializzazione dell'offerta.

Ciò implica operare contemporaneamente sul piano dell'offerta (innovazione di prodotto anche attraverso lo sviluppo integrato di prodotti e territori), sul piano dell'organizzazione (innovazione di processo, anche migliorando la redditività degli impianti, lo sviluppo imprenditoriale e le politiche di marketing territoriale), sul piano delle risorse (pubbliche e private, da concentrare per impieghi condivisi e coerenti).

In particolare il DPEFR per il 2009-2011 orienta l'azione regionale al sostegno dei partenariati territoriali, già attivi per lo sviluppo dei "sistemi turistici", perché assumano una piena responsabilità nell'individuazione di strategie di sviluppo specifiche e finalizzate a favorire l'innalzamento della qualità dei servizi di accoglienza ed assistenza al turista. A tal fine il DPEFR prevede l'attivazione di progetti per l'integrazione della filiera delle imprese turistiche in una logica distrettuale, coerentemente con i principi definiti dalla l.r. 1/2007.

Sul piano normativo la Regione Lombardia, con la l.r. 15/2007 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", nel rispetto del principio della sussidiarietà e attraverso il metodo del partenariato, sviluppa e consolida il Sistema Turistico e delinea il quadro istituzionale di riferimento all'interno del quale una pluralità di soggetti pubblici e privati assume ruoli e responsabilità diverse ma ugualmente significative.

Il sistema turistico è promosso e realizzato dalle autonomie locali e funzionali, dalle imprese del settore turistico in forma singola o associata, dalle associazioni imprenditoriali di categoria, nonché da altri soggetti che abbiano come scopo, il perseguimento dello sviluppo sociale ed economico del territorio. Vi partecipano necessariamente soggetti pubblici e privati, che condividono un comune programma di sviluppo turistico.

La definizione di sistema turistico introdotta dalla legge è *"un insieme di programmi, progetti e servizi orientati allo sviluppo turistico del territorio e all'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici della produzione e dell'enogastronomia locale"*.

Il programma di sviluppo turistico si articola in "piani di azione" attraverso i quali vengono perseguiti gli obiettivi del sistema turistico. Il "piano di azione" può avere una caratterizzazione geografica (es. di valle, lacuale, fluviale..) di segmento (es. turismo



termale, turismo congressuale, termale..) o di rete (es. cicloturismo o particolari itinerari). Esso è costituito da un elenco di singoli interventi a livello locale e sovralocale.

In attuazione di detti principi generali, la Regione si è dotata di strumenti attuativi<sup>5</sup>, per la predisposizione dei programmi dei Sistemi Turistici, che ne definiscono i contenuti in termini di prodotti/itinerari turistici basati sull'offerta integrata dei beni culturali, ambientali, delle attrazioni turistiche, dei prodotti tipici della produzione e della enogastronomia locale.<sup>6</sup>

I Sistemi Turistici riconosciuti interessano sia realtà in cui il turismo è un fenomeno maturo sia ambiti in cui sono presenti significativi fattori di vocazione al turismo, ma in tutti i contesti individuati per la prima volta in Lombardia si è cercato di unire gli sforzi per orientare interventi e attività dei diversi attori coinvolti per promuovere organicamente il turismo.<sup>7</sup>

Il ruolo delle imprese nell'ambito di detti strumenti di programmazione risulta centrale per l'individuazione di temi e/o ambiti che costituiscano "piani di azione" di concreta realizzazione ed a sostegno dell'efficacia dei risultati attesi.

Gli interventi a sostegno delle imprese individuati tramite i progetti integrati attuativi dei programmi dei sistemi turistici vengono pertanto a collocarsi in questo quadro di riferimento normativo.

Sempre sul piano normativo la Regione Lombardia con la legge regionale 1/2007 "Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia" persegue la crescita competitiva del sistema produttivo regionale e del contesto territoriale e sociale che lo accoglie e lo alimenta. In particolare attraverso questa legge la Regione Lombardia intende sostenere la capacità competitiva individuando ambiti di interesse prioritari, modalità di azione, strumenti.

In particolare con l'art. 3 comma 5 individua nei "programmi di sviluppo della competitività" uno degli strumenti per le agevolazioni alla crescita competitiva del sistema delle imprese

A sostegno delle imprese del settore, la legge prevede che la Regione orienti le misure di sostegno economico al raggiungimento di elevati standard qualitativi, alla realizzazione di sistemi di eccellenza e di nuovi prodotti turistici.

<sup>5</sup> D.g.r 20 dicembre 2006 n. VIII/3860 "Aggiornamento delle linee di indirizzo per i sistemi turistici e modalità di valutazione della coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale (art. 3 l.r. 8/2004) D.g.r. 2 agosto 2007 n. VIII/ 5255 „Modalità per l'aggiornamento e la presentazione dei Programmi di Sviluppo Turistico per la valutazione e l'attribuzione del riconoscimento dei Sistemi Turistici (art. 4 l.r. 15/2007). D.g.r 30 gennaio 2008 n. VIII/6532 "Individuazione degli ambiti a vocazione e potenzialità turistica".

6

I programmi di sviluppo turistico approvati al 31 ottobre 2008 hanno consentito il riconoscimento di 12 Sistemi Turistici :Po di Lombardia, Lago di Como, Valtellina, Riviera del Garda bresciano, Adamello, Terre dell'acqua, Via del Ferro, Sublimazione dell'acqua, Varese land of tourism, Abbiatense Magentino, Orobic bergamasche, Bergamo Isola e pianura. Sono in fase di istruttoria i programmi relativi a "Milano" e "Monza Brianza". (La Regione ha altresì approvato un protocollo d'intesa con Provincia Autonoma di Trento per la valorizzazione del sistema turistico interregionale dell'Adamello).



## ALLEGATO 2

### Definizioni e riferimenti normativi

#### **Programma di sviluppo della competitività (Legge regionale 1/2007 art. 3, comma 5)**

“Gli enti locali, le organizzazioni imprenditoriali e le aggregazioni di imprese, le CCIAA ed il loro sistema regionale, le università e il sistema della ricerca, le fondazioni bancarie, nonché le parti sociali, con priorità alle iniziative collaborative, possono proporre alla Giunta regionale programmi di sviluppo della competitività anche finalizzati alla riduzione delle disuguaglianze e degli svantaggi che gravano sui territori lombardi confinanti con Province, Regioni e Stati che vantano sistemi di agevolazione alle imprese più favorevoli di quelli regionali e che presentino le seguenti caratteristiche:

- a) rilevanza dei risultati attesi e capacità di conseguirli;
- b) equilibrio del rapporto tra impegni e risultati;
- c) addizionalità di risorse, anche private, attivabili;
- d) governabilità dei processi di sviluppo e di attuazione dei programmi.

#### **“Programma di sviluppo turistico” (art 4 della legge regionale 15/2007)**

definisce il Sistema Turistico come *“un insieme di programmi, progetti e servizi orientati allo sviluppo turistico del territorio e all’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici della produzione e dell’enogastronomia locale”*. Il riconoscimento del sistema turistico avviene con l’approvazione del relativo programma di sviluppo.

#### **“Piano di azione” di un programma di sviluppo turistico ( DGR n. 3860 20.12.2006)**

Componente con il Documento strategico del Programma di sviluppo turistico.

..... articolazione degli obiettivi e delle strategie del programma di sviluppo turistico con possibile caratterizzazione geografica (es di valle, lacuale, fluviale.), di segmento (es turismo congressuale, termale ), di rete ( es cicloturismo o particolari itinerari)

.....E’ composto dall’elenco dei singoli interventi, a livello locale e sovra locale che dovranno essere realizzati al fine del raggiungimento degli obiettivi di sistema....

#### **“Progetto di investimento” (art. 2 paragrafo 4 Reg. 1083/2006)**

Intervento attuato da uno o più beneficiari che consente il conseguimento degli obiettivi del Piano di azione



### **Coordinatore di sistema turistico**

Il soggetto pubblico o privato individuato come capofila del Sistema Turistico. Svolge attività di raccordo tra i soggetti aderenti al sistema ed è il referente nei rapporti regionali. Avvia le procedure di definizione e attuazione del Programma di Sviluppo Turistico.

### **Soggetto aderente ad un sistema**

Soggetto pubblico o privato che condivide le strategie del programma del Sistema turistico e non propone interventi nell'ambito del programma stesso.

### **Soggetto partecipante ad un sistema**

Soggetto pubblico o privato che condivide le strategie del programma del Sistema turistico e partecipa all'attuazione degli obiettivi del programma proponendo interventi per i quali partecipa con risorse proprie.

### **Soggetto proponente di un sistema turistico**

Il soggetto coordinatore del PST e nel caso sia un Ente pubblico agisce anche come soggetto precedente rispetto alla procedura VAS.

### **Soggetto beneficiario (art. 2 paragrafo 4 Reg. 1083/2006)**

"...nel quadro del regime di aiuti di cui all'articolo 87 del trattato, i beneficiari sono imprese pubbliche o private che realizzano un singolo progetto e ricevono l'aiuto pubblico";

### **Soggetto proponente di un programma di sviluppo della competitività**

I soggetti di cui all'art 3 comma 5 della l.r.1/2007 i quali presentano una proposta di programma di sviluppo della competitività.

### **Consorzio di imprese**

" Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese" (Art.2602 C.C.)

### **Consorzio misto**

Consorzi che prevedono la partecipazione oltre che delle imprese di Enti pubblici o privati di ricerca.

### **Società consortile**

La Società consortile è una società - qualunque tipo di società prevista dal codice civile, escluse le società semplici - caratterizzata dal fatto di svolgere la propria attività perseguendo fini consortili.



Le disposizioni normative che disciplinano le società consortili sono, da un lato, quelle che disciplinano le società commerciali (artt. 2291 e seguenti del c.c.) e, dall'altro, quelle che regolamentano il consorzio (organizzazione che si costituisce, tra imprenditori dello stesso ramo o di attività connesse, per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese).

### **Cooperativa con scopi consortili**

La società cooperativa è una società nella quale almeno tre soggetti gestiscono in comune una impresa che si prefigge lo scopo di fornire innanzitutto agli stessi soci (scopo mutualistico) quei beni e servizi per il conseguimento dei quali la cooperativa è sorta.

Lo scopo mutualistico non è di tipo generico ma rivolto al conseguimento di fini economici e per le imprese partecipanti.

### **Associazione**

L'associazione è una riunione volontaria di individui che perseguono uno scopo comune, tipicamente senza fini di lucro.

L'associazione è una delle forme aggregative riconosciute dalla legge, che ne tutela la libertà costitutiva e le forme di attività. Ha base personale anche il comitato mentre la fondazione è caratterizzata esclusivamente dall'elemento patrimoniale. Le associazioni, riconosciute o non riconosciute come persone giuridiche sono gruppi di persone liberamente costituiti, che svolgono la loro attività prevalentemente attraverso prestazioni personali o patrimoniali, volontarie o meno, degli aderenti (associati). L'associazione è quindi la risultante di un contratto tra due o più soggetti con cui le parti si obbligano, attraverso una organizzazione stabile, a perseguire uno scopo comune diverso da quello per cui la legge stabilisce una forma particolare (come ad esempio avviene per le società che perseguono lo scopo lucrativo e le cooperative che perseguono uno scopo mutualistico).

### **Fondazione**

Ente privato senza finalità di lucro che ha a disposizione un patrimonio da destinare a determinati scopi.

### **Impresa**

E' un'attività economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (Art. 2082 C.C.)

Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare.



società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica.(Art.1 All.1 Reg CE 800/2008)

### **Micro e piccola media impresa (Art. 2 All. 1 Reg. CE 800/2008)**

1.Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

2.All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

### **Impresa turistica**

L'art. 7 della L. 135/2001 definisce imprese turistiche “(...) *quelle che esercitano attività economiche organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica*”..

Le imprese turistiche sono individuate con riferimento alle tipologie di attività definite con il DPCM 13 settembre 2002 (Recepimento dell'accordo fra Stato e Regioni sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico)

DPCM 13/9/2002 – definizione delle attività di impresa turistica:

- le attività ricettive ed attività di gestione di strutture e di complessi con destinazione a vario titolo turistico-ricettiva, anche finalizzate alla fruizione di segmenti particolari della domanda e/o alla valorizzazione di specifiche caratteristiche o risorse economiche e/o naturali dell'area;
- le attività, indirizzate prevalentemente ai non residenti, finalizzate all'uso del tempo libero, al benessere della persona, all'arricchimento culturale, all'informazione, la promozione e la comunicazione turistica;
- le attività correlate con la balneazione, la fruizione turistica di arenili e di aree demaniali diverse e il turismo nautico;
- le attività di tour operator e di agenzia di viaggio e turismo, che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni;
- le attività locali e territoriali di noleggio, di assistenza e di accoglienza ai turisti;
- le attività organizzate per la gestione di infrastrutture e di esercizi ed attività operanti, per fini esclusivamente o prevalentemente turistici, nei servizi, nei trasporti e nella mobilità delle persone, nell'applicazione di tecnologie innovative, nonché nella valorizzazione e nella fruizione delle tradizioni locali, delle risorse economiche, di quelle naturali, nonché gli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, facenti parte dei sistemi turistici locali e concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.
- le attività svolte per l'esercizio di impianti a fune, di innevamento programmato e di gestione delle piste da sci;
- altre attività turistiche, anche quelle svolte non esclusivamente in forma di impresa, consistenti in prestazioni di servizi indirizzati specificamente alla valorizzazione delle tradizioni, delle emergenze culturali e naturalistiche, dei prodotti e delle potenzialità socio-economiche del territorio ed a particolari segmenti di utenza turistica.



## **Aiuti di Stato**

Per aiuti di stato si intendono tutti gli interventi pubblici in economia, sia provenienti dallo Stato in senso proprio, sia da altri soggetti pubblici

### **Regola "de minimis" (Reg. CE 1998/2006)**

La regola denominata "de minimis" (ossia regola del "valore minimo") stabilisce che al di sotto di una determinata soglia quantitativa, gli aiuti possano essere erogati alle imprese senza che l'ente erogatore notifichi lo strumento alla Commissione Europea. Con il Regolamento 1998/2006, dal 1° gennaio 2007, e fino al 31 dicembre 2013, il limite del de minimis è elevato a 200.000 euro.

Il massimale di "de minimis" si riferisce al totale delle agevolazioni, in qualsiasi forma, ottenute dall'impresa in un periodo di tre anni. Dal punto di vista dell'impresa il massimale è una sorta di tetto, riferito ad un periodo triennale, del totale delle agevolazioni ottenibili da strumenti sottoposti a regime di "de minimis".

### **Riferimenti normativi**

**Lr n.15/2007 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo"**

**L.r. 1/2007 "Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia"**

**L.r. 34/1978 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e successive modificazioni e integrazioni.**

**Reg n. 1998/2006 "De minimis".**

**Reg. n. 800/2008 "Categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato"**

**L.296/2006 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"**

**D.Lgs 123/1998 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lett,c) della L. 59/97"**

